

**DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2015
318/2015/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI RACCOLTA E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS
NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 luglio 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG), approvata con deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, così come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 23 agosto 2010;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, VIS 96/11 (di seguito: deliberazione VIS 96/11);

- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 96/11 l’Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di due imprese distributrici di gas naturale, fra cui S.I.DI.GAS S.p.A. (di seguito: Sidigas o società), per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie - e per l’adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 - per la violazione dell’obbligo di messa a disposizione dei dati di misura di cui all’art. 15 del TIVG e dell’obbligo di raccolta, validazione e registrazione dei dati di misura di cui all’art. 53 della RTDG. In particolare, a Sidigas è stata contestata l’inosservanza dell’Appendice 1 al TIVG e del diagramma 1 riportato nell’allegato A alla predetta Appendice (art. 15, comma 2, lett. b), del TIVG) nella trasmissione dei dati di misura nei confronti della società di vendita del gruppo (Sidigas.com S.r.l.) e l’integrale mancato rispetto del predetto art. 15 e dell’art. 53 della RTDG, nei confronti di tutti gli altri venditori.
2. Con nota 6 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 0032009/A) la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
3. In data 20 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 33429) è stato consentito l’accesso agli atti del procedimento.
4. Con nota 20 dicembre 2012 (prot. Autorità n. 0042632) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. La Società, convocata per l’audizione finale innanzi al Collegio, con lettera 21 dicembre 2012 (prot. Autorità 42905), vi ha rinunciato, con nota 14 gennaio 2013 (prot. Autorità 2274), riservandosi in suo luogo di presentare una memoria finale, effettivamente acquisita dall’Autorità in data 12 febbraio 2013 (prot. Autorità 5780).

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. Con l’art. 15 del TIVG (come modificato dalla deliberazione ARG/gas 69/09) l’Autorità ha definito gli obblighi delle imprese distributrici in tema di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita. In particolare, ha previsto che tali dati siano trasmessi:
 - a) entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta (art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG);
 - b) in un unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all’Appendice 1 (art. 15, comma 2, lett. b), del TIVG).
 Si tratta di informazioni indispensabili per lo svolgimento delle attività degli esercenti la vendita (utenti del servizio di distribuzione) e, in particolare, per la

corretta e tempestiva fatturazione ai clienti finali. Le predette disposizioni sono entrate in vigore il 1 luglio 2009.

7. Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b), della RTDG e dell'art. 2 comma 1, della deliberazione ARG/gas 197/08, dal 1 luglio 2009 l'impresa distributrice è il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure del gas con riferimento ai punti di riconsegna (di seguito: anche PdR) dai quali i clienti finali prelevano gas.
8. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 69/09, con determinazione 23 agosto 2010 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di alcune imprese distributrici di gas naturale per verificare l'attuazione, nel periodo ottobre 2009 - gennaio 2010, delle direttive in tema di flusso informativo dei dati di misura di cui al predetto art. 15 del TIVG.
9. Dall'esame dei *files* elettronici relativi al periodo ottobre 2009 - gennaio 2010 e della documentazione inviata da Sidigas nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, i suddetti obblighi non risultano rispettati. In particolare, non risulta osservato:
 - i) l'art. 15, commi 1 e 2 del TIVG; in alcuni casi non sono stati rispettati il contenuto dei files elettronici ed i tempi di trasmissione agli esercenti la vendita, in altri casi non sono state osservate le modalità (PEC) stabilite dall'Autorità di invio dei predetti *files*;
 - ii) l'art. 53 della RTDG; nella nota 2 novembre 2010 prot. 0036231/A (resa nell'ambito della predetta attività di verifica) la società ha affermato che <<Nello stesso periodo gli altri utenti ... hanno continuato in prevalenza a provvedere direttamente alla lettura dei prelievi dei propri clienti finali ...>>, non provvedendovi, dunque, Sidigas.
10. La generica circostanza, asserita in sede di attività di verifica, che la società nell'anno 2009 avrebbe dovuto procedere, su richiesta di alcuni utenti, alla verifica della correttezza dei dati di misura presso i punti di consegna dell'impianto di distribuzione ai sensi dell'art. 23, comma 3, della deliberazione 138/04 e s.m.i., non appare dirimente nella presente fattispecie, perché, oltre a riguardare un numero non precisato di PdR, avrebbe semmai dovuto condurre ad una validazione del dato di misura e quindi, pur accedendo alla logica argomentativa della società, alla rimozione di una condizione assunta come ostativa alla comunicazione del dato stesso agli utenti della rete. Pertanto tale circostanza risulta inidonea ad escludere la responsabilità della società.
11. Ai fini del presente procedimento non assumono rilievo neanche le deduzioni contenute nella memoria 12 febbraio 2013 con le quali Sidigas lamenta genericamente di trovarsi in una situazione di forza maggiore (ovvero nell'impossibilità di far fronte ai programmi di implementazione dell'assetto organizzativo e operativo necessari per conformarsi alla regolazione) a causa di imprecisate condotte che da tempo sarebbero tenute da soggetti terzi, nonché a causa di ulteriori non meglio specificate problematiche.

12. Quanto apoditticamente prospettato dalla società *non* integra alcuna delle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 della legge 689/81. Peraltro le generiche difficoltà organizzative ed operative addotte dalla società difettano della prova dell'imprevedibilità, inevitabilità e non superabilità delle circostanze medesime. Inoltre, come risulta dalle memorie depositate nell'ambito di altri procedimenti sanzionatori (procedimento avviato con deliberazione VIS 97/11 riunito al procedimento avviato con deliberazione 431/2012/S/gas), le questioni sollevate dalla società riguardano sostanzialmente l'inattendibilità dei dati di misura di gas ai punti di consegna (di seguito: PdC) stante lo scostamento fra i volumi di gas immessi dal trasportatore, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG), negli impianti di distribuzione gestiti da Sidigas e i volumi di gas da quest'ultima consegnati ai clienti finali: tale circostanza - ad avviso della società imputabile a SRG - avrebbe determinato le condotte illegittime ad essa contestate anche negli altri procedimenti avviati dall'Autorità. Detta circostanza è tuttavia irrilevante: come già rilevato da questa Autorità, con deliberazione 414/2012/S/efr, e da ultimo con deliberazione 278/2015/S/efr, l'eccepita inattendibilità dei dati di misura del gas ai PdC e le successive verifiche promosse da S.I.DI.GAS non inficiano i dati relativi alla quantità di gas distribuito alla clientela finale attraverso i punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione. E' quindi evidente che eventuali anomalie nei dati di misura del gas ai PdC *non* incidono sugli obblighi del distributore - qui in esame - di raccogliere, validare e registrare i dati di misura del gas presso i PdR, nonché di trasmettere agli esercenti la vendita tali dati entro un certo termine con determinate modalità e contenuti. Peraltro queste medesime circostanze fattuali (l'indisponibilità dei dati di misura del gas agli utenti dei PdR della rete di distribuzione come conseguenza di presunte condotte imputabili a terzi) è stata di recente considerata ancora una volta irrilevante da questa Autorità con la deliberazione 70/2014/E/gas di accoglimento del reclamo di una società di vendita nei confronti di S.I.DI.GAS S.p.A.
13. Le condotte contestate non risultano cessate, pertanto permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. L'articolo 11 della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
15. Le condotte contestate integrano un unico illecito essendo analogo l'interesse tutelato sotteso alle disposizioni violate.

16. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Sidigas ha disatteso due obblighi fondamentali posti a capo delle imprese distributrici di gas: quello della raccolta, validazione e registrazione dei dati di misura presso i punti di riconsegna e quello della messa a disposizione di tali dati agli esercenti la vendita. Si tratta di adempimenti essenziali per l'ordinato funzionamento del servizio di misura e, conseguentemente, per l'efficiente svolgimento delle attività dei venditori per i quali è indispensabile disporre tempestivamente di dati di misura certi anche ai fini della fatturazione ai clienti finali. Indirettamente, quindi, le disposizioni in esame tutelano anche questi ultimi.
17. Per quanto riguarda la durata della violazione, non risultano elementi in ordine alla sua cessazione.
18. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
19. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Sidigas si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. In particolare occorre considerare che la società è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge 689/81 ed è stata, inoltre, sanzionata per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas con deliberazione VIS 5/09 e per inosservanza della disciplina dei certificati bianchi con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr e 278/2015/S/efr.
20. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2010 da Sidigas nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale è pari a circa euro 14.200.000 (quattordicimilioniduecentomila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di S.I.DI.GAS S.p.A. dell'art. 15 del TIVG e dell'art. 53 della RTDG;
2. di irrogare S.I.DI.GAS S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 55.000 (cinquantacinquemila);
3. di ordinare a S.I.DI.GAS S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, di raccogliere, validare e registrare le misure del gas con riferimento ai punti di riconsegna dai quali i clienti finali prelevano gas e di mettere a disposizione di tutti gli esercenti la vendita i dati di misura raccolti secondo i tempi, i contenuti e le modalità stabiliti dalla regolazione e di trasmettere all'Autorità la prova dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 150 (centocinquanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

4. di ordinare a S.I.DI.GAS S.p.A. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a S.I.DI.GAS S.p.A., via Contrada Vasto, n. 15, 83100 Avellino e agli Avvocati Paolo Tesauro e Giovanna De Santis con studio in via di San Sebastianello, n. 9, 00187 Roma, e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata amministrazione@cert.sidigas.it e giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it, nonché all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, Via Daniele Manin, 27, 20121 Milano, dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni